



Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 69 DEL 28/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2022.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17.15** in sessione **Ordinaria**, in videoconferenza (decreto Sindacale prot. 1887 del 19 aprile 2020), convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

| | | Presenti | Assenti | | | Presenti | Assenti |
|---|--------------------|----------|---------|----|----------------------------|----------|----------|
| 1 | BARTALETTI LUCIANA | X | | 7 | FONTANA NENNI PIERPAOLO | | X |
| 2 | BIAGINI ALESSIO | X | | 8 | GALGANI MATTEO | | X |
| 3 | CAVICCHIOLI SUELY | | X | 9 | GROTTI FRANCESCA | X | |
| 4 | CORSI LEONARDO | X | | 10 | PETTORALI EMMA | | X |
| 5 | COSTANTINI SILVIA | X | | 11 | SOCCI FILIPPO | X | |
| 6 | FINESCHI ALICE | X | | | | 7 | 4 |

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. PASQUALE MONEA** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, l'Assessore **CORSI SIMONE**.

I punti 5 e 6 all'ordine del giorno vengono illustrati insieme.

Prende la parola il Sindaco: "Come detto in campagna elettorale, la nostra intenzione è non fare aumenti, pertanto anche quest'anno riconfermiamo le aliquote, sia dell'IMU che dell'IRPEF, degli anni precedenti.

Questo è un momento particolare e le famiglie hanno bisogno di sostegno. Dobbiamo però anche più efficientemente comunicare e far capire alla comunità che stiamo mantenendo tutto invariato."

Non essendovi altri interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICORDATO che a decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), è abolita la I.U.C, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui al richiamato art. 1, commi da 739 a 783 della L. n. 160/2019;

PRESO atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, e che il comune di Chiusdino non ha mai applicato tale maggiorazione negli anni di vigenza della stessa;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31.03.2021, legalmente esecutiva, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2021;

DATO atto che pur nella facoltà di apportare modifiche alle aliquote IMU, si ritiene opportuno lasciare la stesse invariate nelle misure già stabilite per lo scorso anno;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra indicato, le aliquote IMU applicabili dal Comune di Chiusdino nell'anno 2022, nelle stesse misure già stabilite per l'anno 2021, risultano essere le seguenti:

| | |
|---|-----------------------|
| Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 3,00 per mille |
|---|-----------------------|

| | |
|---|--|
| <p>Unità abitative concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado e relative pertinenze nei limiti fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 (<i>Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.....</i>);</p> <p>Unità abitative e relative pertinenze, nei limiti fissati dal comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, regolarmentelocate con contratto registrato;</p> | <p>3,00 per mille</p> <p>9,2 per mille</p> |
| <p>Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)</p> | <p>0,00 per mille</p> |
| <p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994</p> | <p>0,00 per mille</p> |
| <p>Terreni agricoli</p> | <p>Esenti in quanto il Comune è presente nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993</p> |
| <p>Aree edificabili</p> | <p>9,8 per mille</p> |

| | |
|--|---------------|
| Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D | 9,8 per mille |
| Altri fabbricati | 9,8 per mille |

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE espressa nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2022, nelle seguenti misure, confermando quanto già stabilito per l'anno 2021:

| | |
|--|----------------|
| Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 3,00 per mille |
| Unità abitative concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado e relative pertinenze nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 (<i>Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della</i> | 3,00 per mille |

| | |
|---|---|
| <p><i>presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.....);</i></p> <p>Unità abitative e relative pertinenze, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, regolarmente locate con contratto registrato;</p> | <p>9,2 per mille</p> |
| <p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)</p> | <p>0,00 per mille</p> |
| <p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994</p> | <p>0,00 per mille</p> |
| <p>Terreni agricoli</p> | <p>Esenti in quanto il Comune è <i>presente nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993</i></p> |
| <p>Aree edificabili</p> | <p>9,8 per mille</p> |
| <p>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D</p> | <p>9,8 per mille</p> |
| <p>Altri fabbricati</p> | <p>9,8 per mille</p> |

- 3) Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell'importo di € 200,00;
- 4) Di confermare che, ai sensi dell'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2022, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2022;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Dr.ssa
LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. PASQUALE MONEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal **24/01/2022** all' **08/02/2022** Num. Rep. **48**

Chiusdino, **24/01/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. PASQUALE MONEA

ATTESTAZIONE DELIBERA

La presente deliberazione è esecutiva dal _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, **24/01/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. PASQUALE MONEA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, **24/01/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PASQUALE MONEA